

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE

Ordinanza n. 55/2006

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

- VISTO: il Decreto Ministeriale 20 Ottobre 1986 "Disciplina della pesca subacquea professionale" ;
- VISTO: il Decreto Ministeriale datato 01.06.1987 n. 249 "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";
- VISTA: l'Ordinanza 9/89 datata 8 marzo 1989 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina della pesca subacquea professionale, modificata dall'Ordinanza n. 4/94 del 25/03/1994 e 46/06 del 21/09/2006;
- VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22/12/2000 che vieta la raccolta con la draga idraulica delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci e stabilisce il periodo di fermo per la raccolta delle telline per il mese di aprile;
- VISTA: la D.G.R. n. 3585 datata 30 dicembre 2004 "Attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530 in materia di classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi";
- VISTO: il Decreto Ministeriale datato 7 febbraio 2006 "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";
- VISTO: il Decreto Ministeriale datato 2 agosto 2006 "Autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali" dove all'articolo 1 viene stabilito che il Capo del Compartimento marittimo deve stabilire per i molluschi bivalvi la quota di raccolta giornaliera;
- VISTA: il verbale della Commissione consultiva per la pesca marittima del 10/10/2006 dove è stato espresso parere favorevole alla modifica dell'Ordinanza sulla pesca subacquea relativamente all'art.1 ed art.5 ;

ORDINA

Articolo 1 – Modifica all’art. 1 dell’Ordinanza n. 09/1989

All’art. 1 dell’Ordinanza n. 9/89 aggiungere il sottonotato paragrafo:

Le istanze pervenute in soprannumero alle dieci autorizzazioni vengono inserite in una lista d’attesa e tenute in considerazione per un eventuale rilascio fino alla validità del certificato medico presentato in allegato alla domanda.

Articolo 2 – Modifica all’art. 5 dell’Ordinanza n. 09/1989

All’art. 5 dell’Ordinanza n. 9/89 dove viene riportato che I titolari dell’autorizzazione devono rispettare scrupolosamente i quantitativi massimi pescabili indicati a fianco di ciascuna delle seguenti specie di molluschi apportare le seguenti variazioni:

MOLLUSCHI BIVALVI

- *Arcae noae* (mussolo) kg 10;
- *Donax trunculus* (tellina) kg 10;
- *Venus verrucosa* (dondolo o tartufo di mare) kg 30;
- *Solen vagina, ensis minor* (Cappelunghe) kg 40;
- *Callista chiome* (fasolari) kg 40;
- *Chlamys varia, Chlamys opercularis* (canestrelli) kg 30;
- *Ostrea edulis* (Ostrica) kg 100;
- *Mytilus galloprovincialis* (Cozza) kg 200;
- *Tapes philippinarum* e *tapes decussatus* (vongola verace) kg 100.-

MOLLUSCHI GASTEROPODI

- *Murex brandaris* (garusa) kg 30

MOLLUSCHI CEFALOPODI

- *Octopus vulgaris* (polpo) Kg 20
- *Ozoena moschata* (moscardin) kg 50

Le restanti specie di molluschi cefalopodi, molluschi gasteropodi e molluschi bivalvi possono essere pescate ovvero raccolte senza alcuna limitazione di quantità.

Resta valido il divieto di raccolta della vongola (Venus gallina, Venerupis aurea, Venerupis aurea texturata, Venerupis rhomboides, Venerupis pullastra), dei datteri di mare e dei datteri bianchi nonché i periodi di fermo per le seguenti specie:

- Cappelunghe dal 1° aprile al 30 settembre;
- Canestrelli dal 1° luglio al 31 agosto;
- Dondoli o tartufi di mare dal 1° luglio al 31 agosto;
- Fasolari dal 1° luglio al 31 agosto
- Tellina dal 1° al 30 aprile.-

Articolo 3 -

Restano valide tutte le altre prescrizioni stabilite dalle Ordinanze in materia in vigore.

Articolo 4 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.-

Monfalcone, 06/12/2006

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco GIONFRIDDO